

La procedura di infrazione



Obiettivo: accertamento (ed eventuale sanzione) di inadempimenti degli Stati membri rispetto agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione



Garantire efficace e corretta attuazione del diritto dell'Unione da parte degli Stati membri

Procedura attivata:

- **dalla Commissione**
(art. 258 TFUE)
- **da uno Stato membro**
(art. 259 TFUE)

**Obiettivo
e soggetti
titolati ad
agire**

L'inadempimento dello Stato



Costituisce inadempimento oggetto della procedura di infrazione:


- **qualsiasi azione od omissione** non conforme ad un obbligo prescritto dal diritto dell'Unione
- **posta in essere da una qualsiasi articolazione dello Stato** (livello centrale, regionale, periferico, ...)



Lo Stato è inteso nella sua unità

L'articolazione della procedura

FASE PRECONTENZIOSA



FASE CONTENZIOSA

La fase precontenziosa (I)

Strumento chiave a disposizione della Commissione nell'espletamento del suo compito di « guardiana dei Trattati » (art. 17 TUE)



Commissione gode di piena discrezionalità nella scelta sull'avvio della procedura

La scelta di ricorso alla procedura di infrazione può originare da:

- un'iniziativa autonoma della Commissione;
- da una denuncia alla Commissione da parte di un soggetto privato

Obiettivi della fase precontenziosa: tentativo di composizione negoziale e incentivo all'adempimento da parte dello Stato membro


La fase precontenziosa (II)

Inizio formale del procedimento:

Commissione invia una **lettera di messa in mora** allo Stato


 Lo Stato membro può presentare le proprie osservazioni rispetto ai rilievi della Commissione entro 2 mesi

Commissione adotta un **parere motivato**:
definisce l'addebito contestato allo Stato e impone a quest'ultimo un termine per porvi rimedio

 Se inadempimento persiste allo scadere del termine: **Commissione può adire la Corte**

La fase precontenziosa (III)


Art. 259 TFUE: avvio della procedura da parte di uno Stato membro

- Ogni Stato membro può richiedere alla Commissione l'emissione di un parere motivato qualora ravvisi un inadempimento da parte di un altro Stato membro
 - Qualora la Commissione non dia seguito alla richiesta o ritenga che la violazione non sussista → **lo Stato membro può adire la Corte**
-  **Si tratta di uno strumento poco utilizzato al fine di evitare tensioni bilaterali**

La fase contenziosa


In mancanza dell'adempimento da parte dello Stato membro entro il termine definito nel parere motivato,
la Commissione può presentare ricorso alla Corte di giustizia

Nel giudicare sul ricorso per inadempimento, la Corte pronuncia una **sentenza meramente dichiarativa**:
accerta la sussistenza (o la non sussistenza) di una violazione del diritto dell'Unione



Dall'accertamento di un inadempimento discende un **obbligo in capo allo Stato di porvi rimedio** (art. 260, para. 1, TFUE)

La doppia condanna



Quali conseguenze in caso di mancata ottemperanza dello Stato membro alla sentenza dichiarativa?

Commissione (non Stati membri!) può avviare una nuova procedura di infrazione, con **procedura precontenziosa « accelerata »**

→ **No parere motivato:** art. 260, para. 2, TFUE richiede semplicemente che allo Stato sia garantita la possibilità di « presentare osservazioni »

All'esito della fase contenziosa, **la Corte può irrogare allo Stato una sanzione pecuniaria**

→ Somma forfettaria e/o penalità di mora

Un caso particolare

L'art. 260, para. 3, TFUE detta un **regime particolare** per le procedure di infrazione aventi ad oggetto uno specifico inadempimento:

→ **mancata comunicazione delle disposizioni nazionali di attuazione di una direttiva**

In tale caso, la Commissione ha facoltà di ottenere dalla Corte l'irrogazione di una **sanzione pecuniaria senza la previa pronuncia di una sentenza dichiarativa**